



I.I.S.S. "LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO"

Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095

Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb

EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il Regolamento di Istituto disciplina l'accesso alla scuola e la vita al suo interno, in conformità ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235) e nel rispetto della normativa vigente in materia scolastica, cui si rinvia per quanto qui non contemplato.

TITOLO I PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 La scuola si propone, quale fine istituzionale, la formazione morale, civile e sociale dell'uomo e del cittadino nel pieno rispetto della dignità e libertà dell'individuo. Si propone altresì, nei diversi indirizzi curriculari, la preparazione culturale e professionale degli alunni.

La scuola valorizza il protagonismo studentesco come espressione di libera e responsabile crescita dell'individuo e come elemento fondante di una retta prassi educativa. Insegna il rispetto delle persone e degli ambienti e le norme del vivere civile. Promuove la cittadinanza studentesca sul piano democratico e nell'ambito del percorso formativo di ogni studente.

Art. 2 Alla definizione e attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art.1 partecipano, in modo attivo e costruttivo e su un piano di reciproco rispetto, collaborazione e scambio, tutte le componenti sociali: docenti, non docenti, alunni, famiglie e istituzioni.

Art. 3 Scuola e famiglia si riconoscono ciascuna quali fondamentali espressioni di valori sociali, formativi e affettivi in sinergia e nel rispetto dei ruoli specifici. Il servizio culturale ed educativo è trasparente e controllabile. Ciò per individuare e porre in essere eventuali correttivi in itinere per i migliori esiti a favore dell'utenza.

Art. 4 Gli alunni prendono parte, in modo attivo e propositivo, a tutte le iniziative scolastiche ed extra-scolastiche avviate dall'Istituto che si impegna, per quanto possibile secondo le attuali risorse e strutture, a consentire la concreta fruizione da parte degli stessi. Gli alunni e le loro famiglie si impegnano all'osservanza delle norme statutarie riguardo orari, tempi e modalità di accesso al servizio sia didattico che amministrativo in modo da evitare ritardi e disfunzioni. Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, come di seguito specificati all'art.7, si intendono flessibili, ma con obbligo di esplicita richiesta dei genitori per comprovati motivi.

Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dell'edificio scolastico, delle sue pertinenze, dei relativi arredi.

Gli alunni sono sempre tenuti, in classe come durante l'intervallo delle lezioni e lo svolgimento delle attività integrative, ad un atteggiamento improntato a criteri oggettivi di correttezza nei loro rapporti reciproci e, in particolare, dei compagni portatori di handicap psico-fisici, nonché dei docenti e del personale ausiliario.

Art. 5 Tutti i docenti nell'espletamento dei loro compiti e funzioni didattico-educative si ispirano a principi fondamentali, segnalando, con opportunità e riservatezza, casi e situazioni che richiedono interventi particolari e piani individualizzati di lavoro.

Art. 6 La scuola predispone, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il P.T.O.F. dopo ampia consultazione tra tutte le componenti dell'Istituto. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta dalle istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre.

TITOLO II

ORARI, DISCIPLINA DELLE ASSENZE, VIGILANZA SUGLI ALUNNI E ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 7 L'ingresso a scuola è alle ore 08,15; alle ore 08,20 hanno inizio le lezioni. Eventuali variazioni saranno comunicate alle famiglie per il tramite degli alunni. E' fatto divieto agli alunni di attendersi o sostare al di fuori dell'edificio scolastico oltre l'orario di inizio delle lezioni. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio della propria ora di lezione. Per la ricreazione, è previsto un intervallo di dieci minuti tra la terza e la quarta ora di lezione. E' vietato durante l'orario delle lezioni sostare nell'atrio e sulle scale o portarsi da un piano all'altro dell'edificio.

Art. 8 Gli alunni in ritardo saranno ammessi alle lezioni dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori o dai Responsabili di Sede che valuteranno la validità delle ragioni addotte. Sono ammessi ritardi entro i primi 10 minuti di lezione per gravi e comprovati motivi. Il docente della prima ora annoterà i nominativi sul registro di classe.

Eventuali uscite in anticipo rispetto all'orario delle lezioni sono consentite solo in casi particolari in presenza dei genitori o di un loro delegato con esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 9 Le assenze devono essere giustificate mediante l'apposito libretto da uno dei genitori o da chi ne fa legalmente le veci, a meno che l'alunno non sia da questi accompagnato a scuola. Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente l'assenza previo consenso scritto del genitore. Qualora il docente o il delegato individui o sospetti irregolarità, dovrà informare il Capo d'Istituto.

In caso di assenza per malattia che si protragga oltre i cinque giorni, andrà presentato al rientro il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione. L'alunno sprovvisto di giustificica è ammesso alle lezioni dal docente della prima ora, il quale procederà alla relativa annotazione sul registro di classe. L'alunno dovrà in ogni caso giustificare nel giorno successivo e comunque non oltre il quinto, altrimenti dovrà essere ammesso in classe accompagnato da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci.

Le assenze collettive, di cui l'alunno è tenuto ad informare i propri genitori, devono essere personalmente giustificate da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci. L'istituzione ne informerà le famiglie con tutti i mezzi a disposizione. Non sono consentite assenze strategiche.

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Solo per casi eccezionali possono essere concesse motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Art. 10 E' fatto divieto agli alunni di uscire o allontanarsi dall'aula senza il permesso del docente, con piena assunzione di responsabilità riguardo la veridicità dei motivi della richiesta. Di regola è consentita l'uscita di un solo alunno per volta.

Art. 11 Gli alunni non possono utilizzare in classe telefoni cellulari, I-Pod, Mp3, palmari e altri apparecchi simili. Al terzo richiamo tali strumenti verranno ritirati e depositati in presidenza con successiva consegna ai genitori o all'alunno se maggiorenne. Agli alunni è fatto divieto, altresì, di portare a scuola oggetti che possano causare danni a persone e cose.

Art. 12 E' previsto al termine della terza ora di lezione un intervallo di socializzazione della durata di dieci minuti, durante il quale gli alunni utilizzeranno gli spazi liberi dell'edificio scolastico con ordine e disciplina. I locali per la ricreazione sono : le aule e i corridoi. Non sono luoghi di ricreazione gli spazi restanti, in particolare terrazze, cortili e scale di accesso ai piani superiori.

Il personale docente e ausiliario è tenuto alla vigilanza sul comportamento degli stessi. Il personale ausiliario in particolare è tenuto alla sorveglianza della classe in caso di momentanea assenza del docente. Il docente in servizio durante la ricreazione dovrà sorvegliare la propria classe e non potrà allontanarsi. In ogni caso, durante l'intervallo, il docente in servizio è responsabile sino al cambio con il docente dell'ora successiva. Tale ultima disposizione vale anche per il cambio di ora. In caso di ritardo o di assenza del docente successivo, l'aula sarà sorvegliata da un collaboratore scolastico.

Art. 13 E' fatto divieto agli alunni allontanarsi dall'aula durante la prima e ultima ora di lezione, salvo ipotesi di assoluta necessità. Ad ogni cambio di ora è assolutamente vietato agli studenti uscire dalla propria aula.

Art. 14 Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento al Regolamento di disciplina, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse. Le annotazioni disciplinari apposte dal docente sul registro di classe e personale, devono essere immediatamente portate a conoscenza del Dirigente Scolastico.

Art. 15 Ai sensi dell'art.32 della Cost., che riconosce e tutela il diritto alla salute e secondo la normativa vigente in materia, è fatto divieto di fumare, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

Ogni trasgressione comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge da parte delle autorità competenti e delle sanzioni da parte dell'autorità scolastica.

Art. 16 E' fatto divieto lasciare incustoditi oggetti personali; la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o sottrazione degli stessi che gli alunni abbiano dimenticato o lasciato incustoditi all'interno dell'Istituto.

TITOLO III

SVOLGIMENTO COMPITI E LEZIONI

Art. 17 I compiti in classe debbono essere esibiti alle scolaresche corretti con la massima sollecitudine (non oltre una settimana) per consentire agli alunni il necessario ripensamento critico e l'osservazione degli errori commessi.

Art. 18 Gli alunni che non partecipano alle lezioni di religione cattolica potranno sostare negli spazi all'uopo individuati per lo studio e approfondimenti personali, assistiti dal personale scolastico.

TITOLO IV

SERVIZIO BIBLIOTECA (sede di Viale Don Bosco) **UTILIZZO DEI LABORATORI E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE**

Art. 19 Possono usufruire del servizio Biblioteca dell'Istituto tutto il personale dipendente, tutti gli alunni e le loro famiglie e, limitatamente alla consultazione, tutti gli abitanti del territorio in cui la scuola opera, rivolgendosi, secondo gli orari prestabiliti ed esposti nell'apposita bacheca, al delegato responsabile.

Art. 20 Il delegato responsabile della biblioteca è individuato annualmente tra il personale in servizio.

Art. 21 Le richieste di prestito andranno formulate mediante apposito modulo da ritirare presso gli addetti al servizio. Il prestito non può interessare più di 2 volumi per persona. Il prestito del testo può essere rinnovato previa nuova richiesta, se lo stesso testo non sia stato richiesto da altri. I testi richiesti non potranno essere trattiene oltre 30 giorni a partire dalla data di ricevuata consegna.

Art. 22 Non è consentito il prestito, ma soltanto la consultazione, di riviste o bollettini di informazioni nonché di volumi di particolare pregio, non più in commercio o facenti parte di collane enciclopediche. I testi dovranno essere riconsegnati, con assunzione di responsabilità da parte di chi ne ha usufruito, nello stato d'uso in cui sono stati ricevuti. In caso di perdita o grave danneggiamento, è previsto l'addebito del costo del volume alla data del prestito e, nel caso di opera non più in commercio, la somma da corrispondere andrà calcolata sulla base di una

adeguata rivalutazione del prezzo di copertina. In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dalla notifica della richiesta di risarcimento da parte della scuola, verrà applicata la normativa vigente.

Art. 23 Regolamento fotocopie: E' fatto divieto di fotocopiare testi scolastici. Gli insegnanti che devono riprodurre materiale didattico destinato agli alunni per lo svolgimento di verifiche e/o esercitazioni, anche per evitare disagi e ritardi nell'avvio dell'attività didattica, richiederanno le fotocopie al personale addetto il giorno antecedente la prova.

Art. 24 Tutte le strutture e le dotazioni dell'Istituto sono beni che appartengono alla collettività e come tali devono essere conservati e tutelati. Gli operatori scolastici e gli utenti che ne fruiscono, sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature. Gli alunni, senza la presenza di un docente, non possono recarsi nella sala docenti, nei laboratori e in altri spazi riservati.

REGOLAMENTO DEI LABORATORI

Art. 24-BIS L'uso del laboratorio è finalizzato esclusivamente all'attività didattica.

Prima dell'ingresso delle classi nei laboratori, devono essere applicate tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sul posto di lavoro e gli allievi devono essere edotti preventivamente di tali comportamenti. L'utilizzo effettivo di strumenti, macchine ed attrezzature deve essere consentito agli allievi forniti degli specifici DPI.. L'accesso deve seguire l'orario settimanale prestabilito all'inizio di anno scolastico in cui si specifica la priorità di utilizzo del laboratorio da parte di ciascun docente. Qualora il suddetto laboratorio non sia occupato dal docente indicato nell'orario, potrà essere occupato da qualsiasi altro docente per attività didattiche, previa comunicazione al docente in orario o al responsabile di laboratorio incaricato.

La chiave del laboratorio va richiesta al collaboratore scolastico o all'assistente tecnico incaricato e a loro va riconsegnata dopo l'uso, previa firma di un apposito registro in cui saranno annotate le ore di effettivo utilizzo laboratorio per le attività programmate. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo utilizza.

Gli alunni non possono utilizzare il laboratorio senza l'assistenza di un docente.

Ogni docente, per motivi di sicurezza, è tenuto al controllo scrupoloso delle attività dei propri alunni in laboratorio ed a lasciare quindi in perfetto ordine lo stesso.

Le classi che utilizzano il laboratorio saranno ritenute responsabili di eventuali danni provocati ai materiali, se essi risultano dovuti a cattiva utilizzazione o ad un uso improprio. È dovere dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio segnalare tempestivamente sull'apposito registro guasti riscontrati durante l'utilizzo dei macchinari nonché ogni asportazione di materiali, accessori, strumenti o di parti del laboratorio.

Il responsabile del laboratorio provvede al controllo periodico del registro del laboratorio e, accertatosi di eventuali danni segnalati allo stesso o di parti mancanti, provvederà a comunicare al Dirigente Scolastico le anomalie riscontrate in forma scritta. Il responsabile di laboratorio controllerà che venga osservato il presente Regolamento e avrà cura di variarlo o di integrarlo qualora se ne evidenziasse la necessità, allo scopo di garantire la massima efficienza all'uso dei laboratori. Il responsabile del laboratorio provvede al controllo periodico del registro del laboratorio e, accertatosi di eventuali danni segnalati allo stesso o di parti mancanti, provvederà a comunicare al Dirigente Scolastico le anomalie riscontrate in forma scritta.

Ogni laboratorio, in base alla tipologia, ha un ulteriore regolamento interno cui fa riferimento.

ATTIVITA' ASSOCIATIVE E FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 25 Comitato studentesco: i rappresentanti di classe degli studenti possono costituire un comitato studentesco di istituto (art.43 del DPR 416/74) che ha il compito di convocare l'assemblea studentesca di istituto e di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea. Può assumere anche altri compiti assegnatigli dall'assemblea d'Istituto, ma non può riunirsi e svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario di lezione. Il Dirigente Scolastico, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, può consentire al comitato l'uso di un locale scolastico fuori dell'orario di lezione.

Art. 26 Assemblee: gli studenti, i genitori, i docenti e i non docenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti degli studenti della classe con esplicitazione dell'ordine del giorno e della data di convocazione ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; non può essere convocata sempre nello stesso giorno della settimana. La richiesta di assemblea deve essere vistata dai docenti delle ore interessate. L'assemblea può durare per un massimo di 2 ore di lezione e può essere sciolta se svolta in modo indisciplinato. Si fa presente che durante tale orario non vengono meno gli obblighi di vigilanza del personale docente,

che pertanto non può in alcun caso abbandonare la classe e ne mantiene costantemente la responsabilità.

L'assemblea d'Istituto viene convocata su richiesta del Comitato Studentesco o degli studenti frequentanti l'istituto e può occupare al massimo l'orario di lezione di una giornata.

Sia l'assemblea d'istituto che di classe possono svolgersi una volta al mese e non possono essere convocate nel primo e nell'ultimo mese di scuola che rispettivamente precedono l'inizio e il termine dell'anno scolastico. In questo periodo il Dirigente Scolastico può autorizzare assemblee straordinarie per deliberare questioni di particolare rilevanza della vita dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti possono assistere all'assemblea d'istituto che può essere sciolta in caso di non ordinato svolgimento e/o in caso di violazione del regolamento. Gli studenti che non intendono partecipare alle assemblee di istituto ne danno comunicazione al Dirigente Scolastico che organizzerà altre modalità di presenza a scuola.

I docenti, comunque, sono tenuti alla permanenza nell'istituto in relazione al proprio orario di servizio.

Ogni convocazione d'assemblea, sia di classe che d'istituto, con relativo ordine del giorno, deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data indicata per lo svolgimento.

All'assemblea di istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati anche dagli studenti, previa approvazione del Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico su delega dello stesso consiglio.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto e vengono convocate le prime su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe, le seconde su richiesta del presidente dell'assemblea se eletto o dalla maggioranza del comitato dei genitori, se istituito. Queste assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 27 E' consentita la circolazione della libera stampa studentesca nel rispetto delle seguenti condizioni:

- è necessario comunicare al Dirigente Scolastico l'istituzione di organi di stampa all'interno dell'istituto, con l'indicazione del comitato di redazione e il nominativo di un alunno maggiorenne responsabile della pubblicazione;
- la pubblicazione può liberamente trattare questioni interne alla vita dell'istituto, ma deve essere rispettosa di tutto il personale operante nella scuola. Non può trattare questioni che riguardano singole persone.

Art. 28 Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente, gli studenti sono tenuti a presentarsi regolarmente a scuola. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad avvertire le famiglie con congruo anticipo dell'indizione dello sciopero.

Art. 29 Organi Collegiali La convocazione di questi deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere effettuata con avvisi, circolari, che è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e steso su un apposito registro a pagine numerate.

Art. 30 Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali.

Art. 31 Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali

Art. 32 Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Art. 33 Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 34 La prima convocazione del Consiglio d'Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 35 Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti il consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il consiglio può deliberare ed eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 36 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

Art. 37 La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto, come da normativa vigente, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto della copia integrale sottoscritta e autenticata dal Segretario del consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni della relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e per lo stesso periodo sono esibiti ai componenti del consiglio d'istituto. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni concernenti singole persone, come previsto dalla normativa sulla privacy.

Art. 38 Il comitato per la valutazione dei docenti ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui alla lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.